

VERBALE
della riunione del 17 maggio 2018
(convocazione per le ore 14,30 - prot. n. 1072 del 12.05.2018)

o.d.g.

= OMISSIS =

- X 9. PTPC - Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: nomina del "Responsabile per la Corruzione e Trasparenza";

Il Presidente propone al Consiglio di trattare congiuntamente gli argomenti n.9 e 10 all'o.d.g.

- X 10. PTPC - Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: nomina del "Sostituto Provvedimentale" in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Il Presidente relaziona sull'argomento ed il Consiglio Direttivo,

- UDITA la sua relazione
- VISTA la Legge 06 novembre 2012, n.190 e sim. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*";
- CONSIDERATO che la suddetta Legge dispone che le pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs n.165/2012 e sim, debbono approvare un Piano Triennale di prevenzione (P.T.P.C.) che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- VISTO che l'art.1, comma 7, della Legge n.190/2012 prevede che a tal fine l'Organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della Corruzione (R.P.C.);
- VISTO che nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale;
- CONSIDERATO che il Ministero della Salute, con parere del 01.08.2014, aveva suggerito agli Ordini Provinciali la nomina, quale Responsabile della prevenzione della Corruzione, del Consigliere-Segretario;
- VISTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con delibera n.831/2016 del 03.08.2016 (G.U. n.197 del 24.08.2016 - Suppl. Ordinario n.35), ha escluso che la nomina quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione possa essere attribuita a Consiglieri con deleghe gestionali, intendendo con questo i Consiglieri con cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere (Esecutivo);
- VISTO che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (P.N.A.) prevede che nelle sole ipotesi in cui gli Ordini e Collegi professionali siano privi di Dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il R.P.C. potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità;
- CONSIDERATO che l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Barletta-Andria-Trani non ha all'interno del proprio organico personale dipendente che possa garantire le idonee competenze richieste per lo svolgimento dell'incarico;
- VISTO che l'A.N.A.C., con la suddetta delibera n.831/2016, ha rilevato che in via residuale e con atto motivato il R.P.C. potrà coincidere con un Consigliere eletto dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali;
- CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 8, della Legge n.190/2012, l'Organo di indirizzo politico, su proposta del R.P.C., adotta il Piano Triennale per la

- prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e che l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;
- EVIDENZIATO che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà provvedere anche alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni e quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 - VISTO che il D.Lgs n.33 del 14.03.2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, all'art.43 prevede che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolga anche le funzioni di *"Responsabile per la Trasparenza"*;
 - CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n.33/2013 e s.i.m. introduce al comma 1 dell'art.5 l'istituto del *"Accesso Civico"* il quale prevede che, correlato all'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di pubblicare documenti, informazioni o dati previsti dalla normativa vigente, chiunque abbia il diritto di richiedere i medesimi nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione, e al comma 2 dello stesso articolo, come introdotto in seguito alla modifiche apportate a detto decreto legislativo dal D.Lgs. n.97/2016, l'*"Accesso Civico generalizzato -FOIA"*, ovvero, il diritto di chiunque, sempre collegato al precitato obbligo di pubblicazione posto in capo alle amministrazioni pubbliche, di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle P.A. ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso D.Lgs. n.33/2013;
 - CONSIDERATO che la richiesta di accesso civico non esige alcun requisito o motivazione e che l'amministrazione, entro 30 gg. dal ricevimento della stessa, è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi, pena l'applicazione di sanzioni;
 - CONSIDERATO che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9-bis, della Legge n.241/1990 e s.i.m.;
 - VISTO che l'art.2, comma 9-bis, della Legge n.241/1990, dispone che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;
 - VISTO che l'art.2-bis della Legge n.241/1990, recante *"Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento"*, dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
 - RITENUTO che la figura del c.d. *"Sostituto Provvedimentale"* deve distinguersi dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e che, considerata la natura giuridica degli Ordini professionali, potrebbe coincidere con la figura del Presidente o del Segretario.

DELIBERA

con votazione unanime resa in forma palese

1. la revoca del dott. Dell'Orco Mario Lucio, Consigliere Segretario dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n.190 e s.i.m., quale *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* (ab initio nominato con delibera del Consiglio Direttivo n.05 del 14.05.2013), in virtù di quanto espresso dalla su richiamata delibera dell'A.N.A.C. n.831/2016;
2. di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n.190 e s.i.m., quale *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* dell'Ordine la dott.ssa Vincenza Paola

- PREZIOSA componente del Consiglio Direttivo dello stesso Ordine "privo di deleghe gestionali", in virtù di quanto espresso dalla medesima delibera A.N.A.C. n.831/2016;
3. di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990, n.241 e s.i.m., quale "Sostituto Provvedimentale" il dott. Delvecchio Benedetto, nella qualità di Presidente dell'Ordine.

= OMISSIS =